



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...377... DEL ...20.12.2021

OGGETTO: Istanze comunali di riconoscimento regionale dell'istituzione di nuovi mercati e di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*” e successive modificazioni. Aggiornamento modulistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene aggiornata la modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale di nuovi mercati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17. Si provvede contestualmente all'aggiornamento della modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento dell'istituzione di nuovi mercatini dell'antiquariato e del collezionismo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2001.

## IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO E SERVIZI

- VISTA la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione* “ e in particolare l'articolo 11 con il quale è stata disposta la parziale abrogazione dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*”, nella parte in cui prevedeva il riconoscimento regionale delle modifiche o delle variazioni dei mercati esistenti;
- PRESO ATTO che per effetto della citata sopravvenuta disposizione normativa regionale rimane disciplinato il riconoscimento regionale della sola istituzione, da parte dei Comuni, di nuovi mercati, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 10 del 2001. Il riconoscimento regionale, secondo quanto stabilito dalla citata disposizione normativa regionale, è disposto con decreto del dirigente della struttura regionale competente, su istanza da parte del Comune interessato;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 23 dicembre 2016 con la quale si è provveduto a demandare alla struttura regionale competente in materia di commercio la predisposizione dell'idonea modulistica per la presentazione delle istanze comunali di riconoscimento regionale, nonché della relativa documentazione accompagnatoria;
- RITENUTO pertanto necessario aggiornare la modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale dei mercati, da ultimo approvata con decreto della scrivente n. 573 del 28 settembre 2018, prevedendo la sola fattispecie di riconoscimento dell'istituzione di nuovi mercati e di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, comma 1 e 9, comma 7 della legge regionale n. 10 del 2001;

DECRETA

*Mod. A - originale*

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'aggiornamento della modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale dell'istituzione di nuovi mercati e dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, comma 1 e 9, comma 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*” e successive modificazioni, come previsto dagli **Allegati A** (Modulo istanza di riconoscimento regionale), **B** (Scheda mercato/posteggio isolato) e **C** (Scheda mercatino dell'antiquariato e del collezionismo) al presente provvedimento, che ne formano parte integrante ed essenziale, dando altresì atto che i medesimi sostituiscono gli allegati al precedente decreto direttoriale n. 573 del 28 settembre 2018, in premessa richiamato;
2. di pubblicare la modulistica di cui al punto 1 in formato editabile nel sito internet istituzionale regionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), nella pagina dedicata al commercio su aree pubbliche;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore  
Dr.ssa Luisa Luise



*Modulo istanza di riconoscimento regionale*

**Oggetto:** Istanza di riconoscimento regionale dell'istituzione di un mercato/ di n \_\_ mercati ubicato/i nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.

Alla Regione del Veneto  
Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e  
Internazionalizzazione delle Imprese  
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23  
30121 Venezia

P.E.C. [industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)

L' Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_

- vista la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni;
- vista la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale" e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 3, che detta disposizioni finalizzate ad assicurare la riserva, nel caso di mercati di nuova istituzione o di potenziamento di mercati esistenti, di almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi agli imprenditori agricoli che vendono in via prevalente i propri prodotti;
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato il piano del commercio su aree pubbliche;
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati istituiti nuovi mercati ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

chiede

il riconoscimento regionale dell'istituzione del nuovo mercato (o dei nuovi mercati) ubicato/i nel territorio comunale, come dettagliati nelle schede allegate (*compilare una scheda per ogni nuova area mercatale presente nel territorio*).

A tal fine dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2001, è stato preventivamente acquisito, ai fini dell'approvazione dei provvedimenti di cui sopra, il parere delle organizzazioni locali delle imprese del commercio su aree pubbliche e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- che le nuove aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel Comune (mercati, posteggi isolati e mercatino dell'antiquariato) rispettano le vigenti norme in materia igienico-sanitari, nonché in materia di prevenzione incendi;
- che la definizione delle nuove aree è avvenuta previa opportuna valutazione delle norme in materia di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto

- legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i cui contenuti sono stati precisati dalla Direttiva del 10 ottobre 2012 emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- che la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ha tenuto conto, ai fini della dislocazione dei posteggi, delle esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche; attesta altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005, che la localizzazione delle aree consente un più facile accesso ai consumatori e che tali aree sono dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
  - che in relazione al mercato/mercati di nuova istituzione (*barrare la casella di interesse*):
    - è rispettato quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 1 *bis*, della legge regionale n. 7 del 2008 (*riserva del 15% dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli*);
    - sussistono i presupposti derogatori di cui all'articolo 3, comma 1 *ter* della legge regionale n. 7 del 2008 ai fini dell'applicazione della riserva dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli

Distinti saluti

FIRMA DELLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE

**Allegati:**

- n. \_\_\_\_\_ schede relative al nuovo o ai nuovi mercati<sup>1</sup>
- n. \_\_\_\_\_ schede relative al nuovo o ai nuovi mercatini dell'antiquariato, comprensive di copia del regolamento e copia della planimetria;

**Referente per eventuali informazioni e chiarimenti:**

**nome cognome:**

**telefono:**

---

<sup>1</sup> Compilare una scheda per ogni nuova area mercatale (esclusi i posteggi isolati costituiti da un solo posteggio in quanto non si qualificano come mercato ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), della legge regionale n. 10 del 2001, e pertanto non richiedono il riconoscimento regionale).



**Scheda mercato/posteggio isolato**

COMUNE DI

**Denominazione del mercato** (eventuale) \_\_\_\_\_

Trattasi di

**Mercato di nuova istituzione**

Indicare gli estremi del provvedimento di istituzione del mercato

Tipo di provvedimento	numero	giorno	mese	anno

**Caratteristiche del nuovo mercato**

1	<i>Tipologia e caratteristiche del mercato:</i>	<i>mercato minore/mercato maggiore/posteggio isolato<sup>1</sup></i>
2	<i>Periodicità del mercato</i>	<i>annuale/stagionale dal            al</i>
3	<i>luogo di svolgimento:</i>	
4	<i>Cadenza:</i>	<i>(settimanale, bisettimanale, giornaliera, quindicinale, mensile....)</i>
5	<i>giorni di svolgimento:</i>	
6	<i>Numero totale dei posteggi</i>	<i>così suddivisi:</i> <i>n.    settore alimentare</i>  <i>n.    settore non alimentare</i>  <i>n.    riservati a produttori agricoli</i>
8	<i>superficie totale dei posteggi:</i>	<i>mq;</i>
9	<i>orario delle operazioni di vendita</i>	

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 si definiscono le seguenti tipologie di mercato:

- a) **posteggio isolato:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque; il posteggio isolato singolo non costituisce mercato e quindi non è soggetto al riconoscimento regionale;
- b) **mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- c) **mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiori a venti;









**Scheda mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**

*(Alla presente scheda devono essere allegati copie del regolamento e della planimetria, relative al nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo).*

COMUNE DI

**Denominazione del nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**  
(eventuale)\_\_\_\_\_

Indicare gli estremi del provvedimento di istituzione del nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

Tipo di provvedimento	numero	giorno	mese	anno

1	<i>Tipologia e caratteristiche del mercato:</i>	<i>mercantino dell'antiquariato e del collezionismo</i>
2	<i>Periodicità del mercato</i>	<i>annuale/stagionale dal al</i>
3	<i>luogo di svolgimento:</i>	
4	<i>Cadenza<sup>1</sup>:</i>	
5	<i>giorno di svolgimento:</i>	
6	<i>Numero posteggi</i>	<i>così suddivisi<sup>2</sup>:</i>  <i>n. operatori professionali</i>  <i>n. operatori non professionali (c.d. hobbisti)</i>
7	<i>superficie totale dei posteggi:</i>	<i>mq</i>
8	<i>orario delle operazioni di vendita</i>	

---

<sup>1</sup> Il mercatino può avere cadenza mensile o svolgersi ad intervalli di più ampia durata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*) della legge regionale n. 10 del 2001;

<sup>2</sup> Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2956 del 9 novembre 2001 i posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali.

